

02744/2021 REG.PROV.COLL.

00197/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2021, proposto da

Associazione Arcidonna Onlus, Associazione Emily in Italia Palermo, Associazione A.N.D.E. Associazione Nazionale Donne Elettrici, Associazione Ande Palermo, Associazione Ande Marsala, Confcommercio Imprese per L'Italia Palermo, Gruppo Provinciale Terziario Donna Confcommercio Palermo, Associazione Le Rose Bianche, Daniela Carlà, Giorgia Butera, Concetta Giallombardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Saitta, Eva Raffaella Desana, Massimo Clara, Antonella Ida Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Marco Zambuto, Antonino Scilla non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 01/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone che (art. 1, comma 2): "il Sig. Antonino Scilla, nato a Mazzarra (sic., n.d.r.) Del Vallo (TP) il 10 maggio 1968, è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea", in sostituzione del dimissionario Edgardo Bandiera;

2) del Decreto del Presidente della Regione del 4 gennaio 2021, n. 02/Area 1/S.G., pubblicato sulla G.U.R.S. 15 gennaio 2021, n. 2, nella parte in cui dispone (art. 1, comma 2) che "...l'Avv. Marco Zambuto, nato ad Agrigento il 10 aprile 1973, è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica", in sostituzione della dimissionaria Bernadette Grasso;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica in videoconferenza del giorno 8 luglio 2021 il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Con ricorso notificato il 02/02/2021 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 01/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. 1, comma 2) il Sig. Antonino Scilla è nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea", e il decreto del Presidente della Regione 4 gennaio 2021, n. 02/Area I/S.G., limitatamente alla parte in cui (art. 1, comma 2) l'Avv. Marco Zambuto nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica".

1.2. Il gravame è affidato a tre distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 21 e 23 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 7.12.2000, degli artt. 3, 51, 97, 114, 117, co.7, Cost., dell'art. 3, co.1 dello Statuto siciliano, nonché violazione dell'art. 1, co.4 D.lgs. n.198/2006. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carente motivazione, carente istruttoria, violazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

II) Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 3 co. 1 e dell'art. 1 co. 2 della l.r. siciliana 28 ottobre 2020, n. 26 con riferimento all'art. 51 Cost. Violazione del principio di effettività, del principio fondamentale contenuto negli artt.3 e 51 Cost. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà con precedenti atti adottati, assenza di motivazione, ingiustizia manifesta.

III) Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L.r. n. 26 del 2020, nella parte in cui non inserisce l'art. 3 della medesima legge tra le norme di immediata applicazione.

1.3. All'udienza camerale del 25/02/2021 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare ed il ricorso è stato cancellato dal ruolo degli affari camerali.

1.4. In data 01/03/2021 si è costituita in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana con atto di mera forma.

1.5. In vista dell'udienza pubblica l'Amministrazione resistente e parte ricorrente hanno rispettivamente depositato una memoria difensiva; parte ricorrente anche una memoria di replica.

1.6. Alla pubblica udienza in videoconferenza dell'8 luglio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

2. Può soprassedersi dall'esame dell'eccezione di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti sollevata dalla difesa erariale, stante la infondatezza nel merito del ricorso e rilevata, peraltro, la formulazione in chiave soltanto dubitativa dell'eccezione.

3. Parte ricorrente lamenta che con i decreti impugnati il Presidente della Regione Siciliana ha nominato i controinteressati Assessori nella Giunta di Governo della Regione a norma dell'art. 9 dello Statuto.

A seguito di tale provvedimento, la Giunta di Governo risulta composta dal Presidente della Regione, On.le Sebastiano (Nello) Musumeci, i Sigg.ri Assessori Gaetano Armao, Girolamo Turano, Alberto Samonà, Alberto Pierobon, Antonio Scavone, Marco Falcone, Roberto Lagalla, Ruggero Razza, Manlio Messina oltre, appunto, ai controinteressati.

Lamenta che tuttavia nessun componente della Giunta è di genere femminile.

In particolare, in Sicilia, la legge regionale 28 ottobre 2020, n. 26, recante "Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8-bis dello Statuto della Regione" all'articolo 3, rubricato "Nomina e giuramento dei componenti della Giunta regionale" così dispone:

"1. Dopo la proclamazione il Presidente nomina gli Assessori, tra cui un Vicepresidente, preponendoli ai singoli rami dell'amministrazione, assicurando che ogni genere sia rappresentato in misura non inferiore ad un terzo.

2. Il Presidente può nominare Assessori regionali anche soggetti che non rivestano la carica di deputato regionale, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di deputato regionale e che non si trovino in condizioni di incandidabilità o incompatibilità alla suddetta carica secondo le previsioni delle vigenti leggi in materia.

3. Gli Assessori regionali, prima di assumere le funzioni, giurano, dinanzi al Presidente della Regione, al cospetto dell'Assemblea regionale siciliana nel corso di una seduta pubblica, di esercitare le proprie funzioni al fine di perseguire il bene inseparabile dello Stato e della Regione. 4. Fino al giuramento degli Assessori, il Presidente adotta gli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale e degli Assessori".

Deduce parte ricorrente che a norma dell'art. 1, della L.r. 29 dicembre 1962, n. 28, la Giunta regionale siciliana è composta dal Presidente e da 12 assessori, sicché l'organo

esecutivo dell'ente dovrebbe comprendere assessori di entrambi i generi in numero non inferiore a quattro per quello meno rappresentato.

Aggiunge che tuttavia al momento dell'entrata in vigore della L.r. n. 26 del 2020, la Giunta regionale siciliana risultava composta da n. 11 Assessori di genere maschile e soltanto da n.1 assessore di genere femminile. Successivamente, a seguito delle dimissioni degli Assessori Bernadette Grasso e Edy Bandiera intervenute in data 4 gennaio 2021, con note, rispettivamente, prot. n. 150 e 121, il Presidente ha proceduto a integrare la composizione dell'organo con la nomina degli assessori Zambuto e Scilla, odierni controinteressati, entrambi di genere maschile, azzerando così la presenza femminile in aperta violazione delle disposizioni dell'art. 3, della stessa L.r. n. 26 del 2020 citata.

3.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione del principio costituzionale di parità di genere, che avrebbe un contenuto immediatamente dispositivo nonché la violazione della norma sopra descritta che avrebbe un'immediata efficacia impositiva. Secondo parte ricorrente una giunta di un unico genere non sarebbe in ogni caso ammissibile, a prescindere dalla normativa vigente, e, in ogni caso, nelle nuove nomine si sarebbe dovuto rispettare il quorum previsto dalla legge regionale, indipendentemente dall'entrata in vigore della norma sopra descritta.

3.2. Con il secondo motivo – proposto in via subordinata – deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 3 della succitata legge regionale n. 26/2020, con riferimento, tra l'altro, agli articoli 3, 11, 51 e 117 Costituzione, nel senso che il differimento dell'entrata in vigore alla prossima legislatura si dovrebbe intendere riferito soltanto alla “misura non inferiore ad un terzo” della rappresentanza di genere, e non anche alla previsione generale dell'attuazione del principio costituzionale di parità di genere.

In sostanza la disposizione regionale in parola andrebbe applicata nel senso che il rapporto tra i generi debba essere comunque assicurato già attualmente, rimanendo comunque possibile una rappresentanza diversa da un terzo, in occasione delle surroghe nell'organo che possono verificarsi durante la vita politico-amministrativa dell'ente.

4. Le superiori censure sono infondate.

4.1. Sotto un primo profilo deve rilevarsi che il precedente articolo 1 prevede, ai commi 2 e 3, che “2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 17 e fatto salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni della presente legge entrano in vigore dalla diciottesima legislatura. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 15 e 16 entrano in vigore nella presente legislatura”.

Orbene, essendo quella in corso la diciassettesima legislatura, ne consegue l'infondatezza delle proposte censure in applicazione del citato articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 26/2020, che espressamente differisce alla diciottesima legislatura l'entrata in vigore della disposizione qui di interesse.

Alla luce del chiaro disposto della norma in esame, l'interpretazione costituzionale orientata prospettata dai ricorrenti appare pertanto inammissibile stante che detta operazione ermeneutica deve essere in ogni caso compatibile con il portato semantico della

disposizione (Corte Cost. n. 42/2017). Se, infatti, il significato della norma è, in base alla sua formulazione letterale, univoco, non sono infatti consentite operazioni ermeneutiche (Corte Cost. n. 231/2013, n. 91/2013 e n. 78 del 2012).

4.2. Osta poi a una interpretazione della norma nel senso prospettato dai ricorrenti, il consolidato convincimento giurisprudenziale secondo il quale "... se è certamente necessario garantire la parità tra i sessi e conseguentemente le reciproche pari opportunità, evitando che l'esercizio delle funzioni politico – amministrative sia precluso ad uno dei due generi, maschile o femminile, nondimeno il continuato, ordinato e corretto svolgimento di quelle stesse funzioni politico – amministrativo costituisce un elemento cardine del vigente ordinamento giuridico, con riferimento al principio sia di democraticità, sancito dall'art. 1 Cost., sia di legalità, imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Conseguentemente, il rispetto di detto principio non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politiche-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicarsi" (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 08-01-2020, n. 13).

4.3. Va infine rilevato che già nella presente legislatura il quorum previsto dalle sopra descritte norme risulta rispettato nelle nuove nomine in surroga, atteso che nelle more del giudizio il Presidente della Regione siciliana ha nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità la prof.ssa Daniela Baglieri a seguito della cessazione dalla stessa carica del dott. Alberto Pierobon.

Sicché con il conferimento dell'incarico alla prof.ssa Baglieri, su tre assessori di nuova nomina uno risulta di genere femminile.

5. Il terzo motivo di ricorso è stato proposto da parte ricorrente in via meramente subordinata, per l'eventualità che questo Tar ritenesse che gli artt. 1 e 3 della Legge n. 26 del 2020 non si prestino ad una lettura costituzionalmente orientata.

I ricorrenti, pertanto, sollevano in via subordinata "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, L.r. n. 26 del 2020, nella parte in cui non inserisce l'art. 3 della medesima legge tra le norme di immediata applicazione, per violazione degli artt. 3, 51, 117, comma settimo, Cost. e art. 1 Legge cost. n. 2 del 2001; oltre che, per il tramite dell'art. 117, comma 1, Cost., degli artt. 21, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea-

La proposta questione di costituzionalità non è condivisa dal Collegio.

La scelta operata dall'attuale legislatore regionale di attuare finalmente il principio di parità nella composizione del Governo regionale con la legge n.26/2020 è certamente conforme a tutti i principi costituzionali; ma anche la scelta di differire l'applicazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 26 del 2020 alla prossima legislatura appare ragionevole e coerente con detti principi, evitando di intervenire su un assetto politico-amministrativo già consolidato e formatosi sotto la attuale legislatura.

In sostanza detta previsione ha evitato di obbligare il Presidente a modificare immediatamente la composizione della Giunta in carica il 21 novembre 2020 (6/11/2020 + 15 giorni di vacatio) e la disposizione in esame – stante il chiaro e inequivoco dato letterale – non può nemmeno essere interpretata nel senso di nominare solo donne, man mano che si verificano eventuali dimissioni di assessori in carica a partire dal momento di entrata in vigore della legge, fino a raggiungere la proporzione di genere nella composizione della Giunta già in questa legislatura.

Peraltro – come sopra rilevato – la norma risulta applicata anticipatamente con il rispetto delle quote di genere nell’ambito delle nuove nomine in surroga (una donna su tre nuove nomine di assessori).

D’altra parte appare anche significativo che la legge regionale in argomento, nella parte in cui dispone di differire l’applicazione dell’art. 3, comma 1, della l.r. n. 26 del 2020 alla prossima legislatura, non risulta essere stata impugnata dallo Stato dinnanzi alla Corte costituzionale nei sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

6. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi il ricorso è infondato e va rigettato.

7. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio in considerazione della novità della questione esaminata e della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio in videoconferenza del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

IL SEGRETARIO